

Bruxelles, 28 maggio 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0160 (COD)**

**9406/18
ADD 1**

**CODIF 13
CODEC 870
COMER 47
COHOM 67
WTO 141
UD 110**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 316 final ANNEXES 1 to 11
Oggetto:	ALLEGATI della Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 316 final ANNEXES 1 to 11.

All.: COM(2018) 316 final ANNEXES 1 to 11



Bruxelles, 24.5.2018
COM(2018) 316 final

ANNEXES 1 to 11

ALLEGATI

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)

ALLEGATO I

**Elenco delle autorità di cui agli articoli 20 e 23 e indirizzo per le notifiche alla
Commissione europea**

A. *Autorità degli Stati membri*

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tel. +32 22776713, +32 22775459

Fax +32 22775063

E-mail: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

BULGARIA

Министерство на икономиката

ул.«Славянска» № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Tel. +359 29407771

Fax +359 29880727

E-mail: exportcontrol@mi.government.bg

REPUBBLICA CECA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558

E-mail: dual@mpo.cz

DANIMARCA

Allegato III, punti 2 e 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Tel. +45 72268400

Fax +45 33933510

E-mail: jm@jm.dk

Allegato II e allegato III, punto 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Tel. +45 35291000

Fax +45 35291001

E-mail: eksportkontrol@erst.dk

GERMANIA

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Tel. +49 6196 908 2217

Fax +49 6196 908 1800

E-mail: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ESTONIA

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

E-mail: stratkom@vm.ee

IRLANDA

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

Email: exportcontrol@djei.ie

GRECIA

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

EΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Tel. +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Fax +30 2103286094

E-mail: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

SPAGNA

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Tel.: +34 913492587

Fax: +34 913492470

E-mail: sgdefensa.sccc@comercio.mineco.es

FRANCIA

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Tel.: +33 1 57 53 43 98

Fax: + 33 1 57 53 48 32

E-mail: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

CROAZIA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel. +385 1 6444 625 (626)
Fax + 385 1 6444 601

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale
Divisione IV
Viale Boston, 25
00144 Roma
ITALIA
Tel. +39 0659932439
Fax +39 0659647506
E-mail: polcom4@mise.gov.it

CIPRO

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών
Ανδρέα Αραούζου 6
CY-1421 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Trade Service
Import/Export Licensing Unit
6 Andreas Araouzos Street
CY-1421 Nicosia
CYPRUS
Tel. +357 22867100, +357 22867197
Fax +357 22375443
E-mail: pevgeniou@mcit.gov.cy

LETTONIA

Ārlietu ministrija
K. Valdemāra iela 3
LV-1395 Rīga

LATVIJA

Tel. +371 67016426
Fax +371 67828121
E-mail: mfa.cha@mfa.gov.lv

LITUANIA

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius
Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Tel.: +370 82719767
Fax: +370 52719976
E-mail: leidimai.pd@policija.lt

LUSSEMBURGO

Ministère de l'Economie
Office des Licences
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
BP 113/L-2011 Luxembourg
Luxembourg

Tel.: +352 22 61 62
Fax: +352 46 61 38
E-mail: office.licences@eco.etat.lu

UNGHERIA

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Németvölgyi út 37-39
H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Tel. +36 14585599
Fax +36 14585885
E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu

MALTA

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Tel. +356 21242270

Fax +356 25690286

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954, +31 703484652

AUSTRIA

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung «Außenwirtschaftskontrolle» C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Tel. +43 1711008341

Fax +43 1711008366

E-mail: post.c29@bmwfw.gv.at

POLONIA

Ministerstwo Gospodarki
Departament Handlu i Usług
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
POLSKA/POLAND
Tel. +48 226935553
Fax +48 226934021
E-mail: SekretariatDHU@mg.gov.pl

PORTOGALLO

Ministério das Finanças
AT- Autoridade Tributária e Aduaneira
Direcção de Serviços de Licenciamento
Rua da Alfândega, n. 5, r/c
P-1149-006 Lisboa
PORTUGAL
Tel. +351 218813843
Fax +351 218813986
E-mail: dsl@at.gov.pt

ROMANIA

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului
Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale
Direcția Politici Comerciale
Calea Victoriei nr. 152
București, sector 1
Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Tel. 0040214010552, 0040214010504, 0040214010507
Fax 0040214010568, 0040213150454
E-mail: adrian.berezintu@dce.gov.ro

SLOVENIA

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Direktorat za turizem in internacionalizacijo
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel. +386 14003521

Fax +386 14003611

SLOVACCHIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Tel. +421 248542163

Fax +421 243423915

E-mail: lucia.filipkova@economy.gov.sk

FINLANDIA

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 VALTIONEUVOSTO

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 STATSRÅDET

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 295 480 171

Fax +358 9 160 44635

E-mail: kirjaamo@intermin.fi

SVEZIA

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Tel. +46 86904800

Fax +46 8306759

E-mail: registrator@kommers.se

REGNO UNITO

Importazioni di merci elencate nell'allegato II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Esportazioni di merci elencate negli allegati II o III e fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate nell'allegato II di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Tel.: +44 2072154594

Fax: +44 2072152635

E-mail: eco.help@bis.gsi.gov.uk

B. *Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea*

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

↓ 775/2014 Art. 1, punto 1 e allegato I (adattato)
→₁ 2016/2134 Art. 1, punto 22, lett. a)

ALLEGATO II

Elenco delle merci di cui agli articoli 3 e 4

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87¹.

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al presente regolamento costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1. Le voci 1.3 e 1.4 della sezione 1 relative alle merci destinate all'esecuzione di esseri umani non comprendono le merci di natura medico-tecnica.
2. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

Codice NC	Descrizione
	1. <i>Merci destinate all'esecuzione di esseri umani</i>
→ ₁ ex44219097 ex82089000 ←	→ ₁ 1.1. Forche, ghigliottine e lame di ghigliottina ←

¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

ex85437090 ex94017900 ex94018000 ex94021000	1.2. Sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani
ex94060038 ex94060080	1.3. Camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di un gas o di una sostanza letale
ex84138100 ex90189050 ex90189060 ex90189084	1.4. Sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale
	2. <i>Merci inidonee all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani</i>
ex85437090	2.1. Dispositivi a scarica elettrica concepiti per essere indossati da persone sottoposte a contenzione, come cinture, maniche e manette, destinati alla contenzione degli esseri umani mediante somministrazione di scariche elettriche
ex73269098 ex76169990 ex83015000 ex39269097 ex42033000 ex42034000 ex42050090	2.2. Manette serrapollici e serradita, viti schiacciapollici e schiacciadita Nota Questa voce comprende manette e viti chiodate e non chiodate.
ex73269098 ex76169990 ex83015000 ex39269097 ex42033000 ex42034000	2.3. Combinazioni di cavigliere e barre, pesi per il ritegno degli arti inferiori e sistemi di catene muniti di combinazioni di cavigliere e barre o di pesi per il ritegno degli arti inferiori

<p>ex42050090 ex62171000 ex63079098</p>	<p>Note</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le combinazioni di cavigliere e barre sono anelli o ganasce alla caviglia muniti di meccanismo di chiusura e collegati a una barra rigida generalmente metallica. 2. Questa voce comprende le combinazioni di cavigliere e barre e i pesi per il ritegno degli arti inferiori che una catena collega alle manette normali.
<p>ex73269098 ex76169990 ex83015000 ex39269097 ex42033000 ex42034000 ex42050090 ex62171000 ex63079098</p>	<p>2.4. Manette per la contenzione degli esseri umani, da fissare alla parete, al pavimento o al soffitto</p>
<p>ex94016100 ex94016900 ex94017100 ex94017900 ex94018000 ex94021000</p>	<p>2.5. Sedie di contenzione: sedie munite di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano</p> <p>Nota</p> <p>Questa voce non vieta le sedie munite esclusivamente di cinghie o cinture.</p>
<p>ex94029000 ex94032020 ex94032080 ex94035000 ex94037000 ex94038100 ex94038900</p>	<p>2.6. Tavoli di contenzione e letti di contenzione: tavoli e letti muniti di anelli o altri congegni per la contenzione di un essere umano</p> <p>Nota</p> <p>Questa voce non vieta i tavoli e i letti muniti esclusivamente di cinghie o cinture.</p>

ex94029000 ex94032020 ex94035000 ex94037000 ex94038100 ex94038900	2.7. Letti gabbia: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di barre metalliche o di altro tipo e che sono apribili solo dall'esterno
ex94029000 ex94032020 ex94035000 ex94037000 ex94038100 ex94038900	2.8. Letti retati: letti costituiti da una gabbia (quattro pareti e un soffitto) o da struttura analoga in cui è confinato un essere umano, il cui soffitto o di cui una o più pareti sono muniti di reti e che sono apribili solo dall'esterno
	3. <i>Dispositivi portatili inadatti all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini antisommossa o di autodifesa</i>
ex93040000	3.1. Manganelli o sfollagente di metallo o di altri materiali e che hanno un corpo con chiodi di metallo
ex39269097 ex73269098	3.2. Scudi con chiodi di metallo
	4. <i>Fruste</i>
ex66020000	4.1. Fruste a code multiple, quali flagelli o gatti a nove code
ex66020000	4.2. Fruste con una o più code munite di spine, uncini, chiodi, fili metallici o oggetti analoghi che potenziano l'impatto delle code

ALLEGATO III

Elenco delle merci di cui all'articolo 11

Nota introduttiva

I codici NC indicati nel presente allegato si riferiscono ai codici specificati nella parte seconda dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

Laddove il codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», le merci di cui al presente regolamento costituiscono solo una parte del codice NC e sono definite dal codice NC e dalla descrizione figurante nel presente allegato.

Note

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti — specificati nell'elenco — che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

NB: Per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco debbano essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze possono anch'esse avere numeri CAS diversi.

Codice NC	Descrizione
	1. <i>Merci destinate alla contenzione degli esseri umani</i>
ex73269098 ex76169990 ex83015000 ex39269097 ex42033000 ex42034000 ex42050090 ex62171000 ex63079098	1.1. Anelli e sistemi di catene Note 1. Gli anelli sono congegni di contenzione costituiti da un paio di manette o ganasce munito di meccanismo di chiusura e unito da una catena o barra. 2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i congegni per il ritegno degli arti inferiori e i sistemi di catene vietati dalla voce 2.3 dell'allegato II. 3. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le «manette normali». Le manette normali sono manette che soddisfano tutte le condizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> – hanno dimensione totale massima in posizione allacciata (catena inclusa) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell'altro, – la circonferenza interna massima di ciascun bracciale è di 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura, – la circonferenza interna minima di ciascun bracciale è di 200 mm a nottolino inserito nel primo scatto del meccanismo di chiusura, – le manette non presentano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche.

<p>ex73269098 ex76169990 ex83015000 ex39269097 ex42033000 ex42034000 ex42050090 ex62171000 ex63079098</p>	<p>1.2. Bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura, con circonferenza interna superiore a 165 mm a nottolino inserito nell'ultimo scatto del meccanismo di chiusura</p> <p>Nota</p> <p>Questa voce comprende i collari di contenzione e altri bracciali o anelli singoli muniti di meccanismo di chiusura che una catena collega alle manette normali.</p>
<p>ex65050010 ex65050090 ex65069100 ex65069910 ex65069990</p>	<p>1.3. Maschere antisputo: maschere, anche retate, con copertura della bocca per impedire di sputare</p> <p>Nota</p> <p>Questa voce comprende le maschere antisputo che una catena collega alle manette normali.</p>
	<p>2. <i>Armi e dispositivi destinati a fini antisommossa o di autodifesa</i></p>
<p>ex85437090 ex93040000</p>	<p>2.1. Armi portatili a scarica elettrica, capaci di colpire una sola persona per scarica, tra cui, ma non esclusivamente, manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici (taser)</p> <p>Note</p> <p>1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le cinture e gli altri dispositivi a scarica elettrica di cui alla voce 2.1 dell'allegato II.</p> <p>2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i dispositivi individuali a scarica elettrica che l'utente porta con sé per autodifesa.</p>

<p>ex85439000 ex93059900</p>	<p>2.2. Kit di tutti i componenti essenziali per l'assemblaggio di armi portatili a scarica elettrica sottoposte a autorizzazione dalla voce 2.1</p> <p>Nota</p> <p>Sono considerati componenti essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – l'unità che produce la scarica elettrica, – l'interruttore, telecomandato o no, – gli elettrodi o, se del caso, i fili su cui transita la scarica elettrica.
<p>ex85437090 ex93040000</p>	<p>2.3. Armi a scarica elettrica fisse o montabili, capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone con le scariche</p>
	<p>3. <i>Armi e materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti a fini antisommossa o di autodifesa e talune sostanze connesse</i></p>
<p>ex84242000 ex84248900 ex93040000</p>	<p>3.1. Armi e materiale portatili che, alla somministrazione o diffusione della sostanza chimica, somministrano una dose di sostanza chimica inabilitante o irritante a una sola persona oppure diffondono una dose di tale sostanza in un'area ristretta, ad esempio sotto forma di nebbia o nube vaporosa</p> <p>Note</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.² 2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale portatile individuale, anche quando contiene una sostanza chimica, che l'utente porta con sé per autodifesa.

² Ultima versione adottata dal Consiglio il 17 marzo 2014 (GU C 107 del 9.4.2014, pag. 1).

	3. Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.
ex29242998	3.2. Vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)
ex33019030	3.3. Oleoresina di capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)
ex29242998 ex29399900 ex33019030 ex33021090 ex33029010 ex33029090 ex38249097	<p>3.4. Miscela contenenti almeno lo 0,3% in peso di PAVA o OC e un solvente (ad esempio etanolo, 1-propanolo o esano) somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti, in particolare sotto forma di aerosol e in forma liquida, o utilizzabili per la fabbricazione di agenti inabilitanti o irritanti</p> <p><i>Note</i></p> <p>1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione le salse e i preparati per salse, le minestre e i preparati per minestre e i condimenti composti, a condizione che il PAVA o l'OC non ne sia l'unico aroma costituente.</p> <p>2. Questa voce non sottopone ad autorizzazione i medicinali per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio a norma del diritto dell'Unione.³</p>

³ Cfr., in particolare, regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

<p>ex84242000 ex84248900</p>	<p>3.5. Materiale fisso di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, conficcabile nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio, munito di bombola contenente agenti chimici inabilitanti o irritanti, telecomandato</p> <p><i>Nota</i></p> <p>Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.</p>
<p>ex84242000 ex84248900 ex93040000</p>	<p>3.6. Materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti, capace di coprire un'area estesa, non destinato ad essere conficcato nella parete o nel soffitto all'interno di un edificio</p> <p><i>Note</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Questa voce non sottopone ad autorizzazione il materiale soggetto a controllo in base alla voce ML7(e) dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. 2. Questa voce sottopone ad autorizzazione anche i cannoni ad acqua 3. Oltre alle sostanze chimiche d'interesse, quali agenti chimici antisommossa o PAVA, le merci sottoposte ad autorizzazione dalle voci 3.3 e 3.4 sono considerate sostanze chimiche inabilitanti o irritanti.

↓ 2134/2016 Art. 1, punto. 22,
lett. c) e allegato I

ALLEGATO IV

Merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte di cui all'articolo 16

Codice NC	Descrizione
	1. Prodotti utilizzabili per l'esecuzione di esseri umani tramite iniezione letale:
	1.1. Anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia, tra cui, ma non esclusivamente:
ex29335390 [da a) a f]) ex29335995 [g) e h])	a) amobarbital (CAS RN 57-43-2) b) amobarbital sale sodico (CAS RN 64-43-7) c) pentobarbital (CAS RN 76-74-4) d) pentobarbital sale sodico (CAS 57-33-0) e) secobarbital (CAS RN 76-73-3) f) secobarbital sale sodico (CAS RN 309-43-3) g) tiopental (CAS RN 76-75-5) h) tiopental sale sodico (CAS RN 71-73-8), detto anche tiopentone sodico
ex30039000 ex30049000 ex38249096	Nota La presente voce sottopone a controlli anche i prodotti contenenti uno degli anestetici elencati fra gli anestetici barbiturici ad azione breve e intermedia.

ALLEGATO V

Autorizzazione generale di esportazione dell'unione UE GEA [...]

Parte 1 — Merci

La presente autorizzazione generale di esportazione copre le merci elencate all'allegato IV del regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

Essa copre altresì le forniture di assistenza tecnica per l'utente finale nella misura in cui tale assistenza è necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci la cui esportazione è autorizzata, se tale assistenza è fornita dall'esportatore.

Parte 2 — Destinazioni

Non è richiesta un'autorizzazione di esportazione a norma del regolamento (UE) [...] per le forniture di merci verso un paese o un territorio compresi nel territorio doganale dell'Unione che, ai fini del presente regolamento, include Ceuta, Melilla e Helgoland (articolo 34, paragrafo 2).

La presente autorizzazione generale di esportazione è valida in tutta l'Unione per le esportazioni verso le seguenti destinazioni:

territori danesi non compresi nel territorio doganale:

- Isole Fær Øer
- Groenlandia

territori francesi non compresi nel territorio doganale:

- Nuova Caledonia e Dipendenze
- Polinesia francese
- Saint-Barthélemy
- Saint Pierre e Miquelon
- Terre australi e antartiche francesi
- Wallis e Futuna

⁴ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L [...] del [...], pag. [...]).

territori dei Paesi Bassi non compresi nel territorio doganale:

- Aruba
- Bonaire
- Curaçao
- Saba
- Sint Eustatius
- Sint Maarten

territori britannici non compresi nel territorio doganale:

- Anguilla
- Bermuda
- Isole Falkland
- Isole Georgia del Sud e Sandwich australi
- Gibilterra
- Montserrat
- Sant'Elena e Dipendenze
- Isole Turks e Caicos

Albania

Andorra

Argentina

Australia

Benin

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Canada

Capo Verde

Colombia

Costa Rica

Ecuador

ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Filippine

Gabon

Georgia

Gibuti

Guinea-Bissau

Honduras

Islanda
Kirghizistan
Liberia
Liechtenstein
Messico
Moldova
Mongolia
Montenegro
Mozambico
Namibia
Nepal
Nicaragua
Norvegia
Nuova Zelanda
Panama
Paraguay

↓ 2018/181 Art. 1, punto 1

Repubblica dominicana

↓ 2016/2134 Art. 1, punto. 22,
lett. d) e allegato II

Ruanda
San Marino

↓ 2018/181 Art. 1, punto 2

Sao Tomé e Principe

↓ 2016/2134 Art. 1, punto. 22,
lett. d) e allegato II

Serbia
Seychelles
Sudafrica
Svizzera (compresi Büsingen e Campione d'Italia)
Timor Leste

↓ 2018/181 Art. 1, punto 3

Togo

↓ 2016/2134 Art. 1, punto. 22,
lett. d) e allegato II

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uruguay

Uzbekistan

Venezuela

Parte 3 — Requisiti e condizioni d'uso della presente autorizzazione generale di esportazione

- 1) La presente autorizzazione generale di esportazione non può essere utilizzata se:
 - a) all'esportatore è stato vietato di usare la presente autorizzazione generale di esportazione in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) [...];
 - b) le autorità competenti dello Stato membro nel quale l'esportatore è residente o stabilito hanno informato l'esportatore che le merci in questione sono o possono essere destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o possono essere utilizzate per la pena di morte in un paese terzo;
 - c) l'esportatore è a conoscenza o ha ragionevoli motivi di ritenere che le merci in questione sono destinate, in tutto o in parte, alla riesportazione verso un paese terzo o all'utilizzo per la pena di morte in un paese terzo;
 - d) le merci interessate sono esportate verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dalla presente autorizzazione generale di esportazione;
 - e) l'esportatore è il produttore del prodotto medicinale in questione e non ha concluso con il distributore alcun accordo giuridicamente vincolante che obblighi il distributore a concludere, per ogni fornitura e per ogni trasferimento, un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, in forza del quale il cliente si impegna a:
 - i) non utilizzare per la pena di morte le merci ricevute dal distributore;
 - ii) non fornire o trasferire le merci a terzi, laddove il cliente sia a conoscenza o abbia ragionevoli motivi di ritenere che le merci sono destinate all'uso per la pena di morte; e
 - iii) imporre gli stessi requisiti ai terzi verso i quali fornisce o trasferisce una qualsiasi delle merci;

- f) l'esportatore non è il produttore del prodotto medicinale interessato e non ha ottenuto una dichiarazione sull'uso finale firmata dall'utente finale nel paese di destinazione;
 - g) l'esportatore di prodotti medicinali non ha concluso con il distributore o con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante, preferibilmente con clausola penale dissuasiva, che obblighi il distributore o l'utente finale, se l'accordo è concluso con quest'ultimo, a ottenere dall'esportatore una previa autorizzazione per:
 - i) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso un'autorità incaricata dell'applicazione della legge in un paese o territorio che non ha abolito la pena di morte;
 - ii) qualsiasi trasferimento o fornitura di qualsiasi parte della spedizione verso una persona fisica o giuridica, entità o organismo che fornisce alla suddetta autorità incaricata dell'applicazione della legge le merci interessate o servizi che ne implicano l'uso;
 - iii) qualsiasi riesportazione o trasferimento di qualsiasi parte della spedizione verso un paese o un territorio che non ha abolito la pena di morte; oppure
 - h) l'esportatore di merci diverse dai prodotti medicinali non ha concluso con l'utente finale un accordo giuridicamente vincolante di cui al punto g).
- 2) Quando utilizza per la prima volta la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA [...], l'esportatore lo comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente o stabilito, entro 30 giorni dalla data della prima esportazione.

L'esportatore notifica inoltre nella dichiarazione doganale che utilizza la presente autorizzazione generale di esportazione n. EU GEA [...], riportando il codice relativo che figura nella base dati TARIC nel riquadro 44.

- 3) Gli Stati membri definiscono i requisiti di notifica per l'uso della presente autorizzazione generale di esportazione e stabiliscono quali informazioni supplementari può richiedere lo Stato membro esportatore sulle merci esportate nell'ambito della presente autorizzazione generale di esportazione.

Gli Stati membri possono chiedere agli esportatori residenti o stabiliti nel proprio territorio di registrarsi anteriormente al primo uso della presente autorizzazione generale di esportazione. Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) [...], la registrazione è automatica e le autorità competenti ne danno notifica all'esportatore in tempi brevi e comunque entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento.

↓ 1236/2005 (adattato) → ₁ Rettifica, GU L 79 del 16.3.2006, pag. 32

ALLEGATO VI

Elenco dei territori degli Stati membri di cui all'articolo 11 , paragrafo 2

DANIMARCA

- Groenlandia.

FRANCIA

- Nuova Caledonia e dipendenze,
- Polinesia francese,
- Terre australi ed antartiche francesi,
- Isole Wallis e Futuna,
- Saint Pierre e Miquelon.

GERMANIA

- Territorio di Büsingen.
-

ALLEGATO VII

Formulario di autorizzazione di esportazione o di importazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

AUTORIZZAZIONE IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE STRUMENTI DI TORTURA	1 Richiedente (denominazione completa, indirizzo e numero di identificazione doganale) <input type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE PER L'ESPORTAZIONE O L'IMPORTAZIONE DI MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA [REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005]		
	2 Destinatario (denominazione completa e indirizzo)	3 N. autorizzazione <input type="checkbox"/> Esportazione <input type="checkbox"/> Importazione		
	5 Agente/Rappresentante (se diverso dal richiedente)	4 Data di scadenza	<input type="text"/>	
		6 Paese in cui si trovano i beni	Codice	
		7 Paese di destinazione	Codice	
	9 Utilizzatore finale (denominazione completa e indirizzo)	8 Stato membro dove si svolgerà la procedura doganale		
		Autorità emittente		
	10 Descrizione dell'articolo	11 Articolo n. 1	12 Codice NC	13 Quantità
	14 Requisiti e condizioni specifici			
	10 Descrizione dell'articolo	11 Articolo n. 2	12 Codice NC	13 Quantità
14 Requisiti e condizioni specifici				
10 Descrizione dell'articolo	11 Articolo n. 3	12 Codice NC	13 Quantità	
14 Requisiti e condizioni specifici				
15 Il sottoscritto certifica che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005 e fatti salvi i requisiti, le condizioni e le procedure indicati nel presente formulario e nell'allegato o negli allegati a cui si riferisce, l'autorità competente ha autorizzato [un'esportazione] [un'importazione] (depenare la voce non pertinente) per i beni indicati nella casella 10				
16 N. di allegati				
Fatto a (luogo, data)				
Nome (dattiloscritto o in stampatello)				
Firma:	(Timbro dell'autorità emittente)			

→₁←

Note: Nella casella 1 della colonna 17 indicare la quantità ancora disponibile e nella casella 2 della colonna 17 indicare la quantità detratta in questa occasione

3 N. autorizzazione

11 N. articolo	17 Quantità netta (massa netta/altra unità con indicazione dell'unità)	18 Documento doganale (tipo e numero) e data della detrazione	19 Stato membro, nome e firma, timbro dell'autorità incaricata della detrazione
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		

Note esplicative per il formulario

«Autorizzazione per l'esportazione di merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura (regolamento (UE) [...]»)

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione o importazione di merci in conformità del regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. Non va utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica.

Per «autorità competente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) [...], indicata nell'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate su questo formulario consistente di un unico foglio che deve essere stampato su entrambi i lati. L'ufficio doganale competente detrae le quantità esportate dalla quantità complessiva disponibile. Deve accertarsi che i diversi articoli soggetti all'autorizzazione siano chiaramente distinti a tal fine.

Qualora le procedure nazionali degli Stati membri richiedano copie aggiuntive del formulario (come per esempio per la domanda), tale formulario di autorizzazione può essere inserito in una serie di formulari contenente le copie necessarie in base alle norme nazionali applicabili. Nella casella che si trova sopra la casella 3 di ciascun esemplare e sul margine sinistro dovrebbe essere indicato chiaramente lo scopo (per esempio domanda, copia per il richiedente) delle copie pertinenti. Solo un esemplare costituisce il formulario di autorizzazione riportato nell'allegato VII del regolamento (UE) [...].

Casella 1	<i>Richiedente</i>	Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente. Può essere indicato anche il numero di identificazione doganale del richiedente (nella maggior parte dei casi facoltativo). Dovrebbe essere indicato il tipo di richiedente (facoltativo) nella casella pertinente, utilizzando i numeri 1, 2 o 4 facendo riferimento ai punti riportati nella definizione all'articolo 2, punto i), del regolamento (UE) [...].
Casella 3	<i>N. autorizzazione</i>	Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di esportazione o di importazione. Per le definizioni dei termini «esportazione» e «importazione» → ₁ , cfr. articolo 2, lettere d) ed e), nonché articolo 34 del regolamento ☒ (UE) [...] ☒ ←.

⁵ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Casella 4	<i>Data di scadenza</i>	Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre).
Casella 5	<i>Agente/rappresentante</i>	Indicare il nome di un rappresentante debitamente autorizzato o di un agente (doganale) che agisce a nome del richiedente, se la domanda non è presentata da quest'ultimo. Cfr. anche articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Casella 6	<i>Paese in cui si trovano le merci</i>	Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento ⁶ (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁶ . → ¹ Cfr. regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione ⁷ . ←
Casella 7	<i>Paese di destinazione</i>	Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. → ¹ Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 . ←
Casella 10	<i>Descrizione dell'articolo</i>	<p>Inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Si tenga presente che il valore dei beni può essere indicato anche nella casella 10.</p> <p>Se nella casella 10 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.</p> <p>Nel presente formulario si possono inserire fino a tre tipi diversi di merci (cfr. allegati II e III del regolamento (UE [...])). Se è richiesta l'autorizzazione di esportazione o importazione di più di tre tipi di beni, è necessario il rilascio di più di un'autorizzazione.</p>
Casella 11	<i>Numero dell'articolo</i>	Questa casella deve essere completata solo a tergo del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 11 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.

⁶ Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

⁷ Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione del 27 novembre 2012 che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

Casella 14	<i>Requisiti e condizioni specifici</i>	Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.
Casella 16	<i>Numero di allegati</i>	Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).

↓ 2016/2134 Art. 1, punto 22, lett. e) e allegato III
--

ALLEGATO VIII

Formulario di autorizzazione di fornitura di servizi di intermediazione ai sensi dell'articolo 21 , paragrafo 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

UNIONE EUROPEA

1 Autorizzazione servizi di intermediazione (regolamento 1236/2005)	1	Intermediario richiedente (denominazione completa e indirizzo) <input type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE RIGUARDANTI MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA O PER LA PENA DI MORTE [REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005]			
	2	Persona fisica o giuridica, entità od organismo che esporta le merci dal paese terzo in questione al paese terzo di destinazione (denominazione completa e indirizzo)	3	N. autorizzazione <input type="checkbox"/> Autorizzazione specifica <input type="checkbox"/> Autorizzazione generale		
			4	Data di scadenza		
	5	Destinatario nel paese terzo di destinazione (denominazione completa e indirizzo) <input type="checkbox"/> Utente finale <input type="checkbox"/> Distributore <input type="checkbox"/> Altro	6	Paese terzo in cui si trovano le merci	Codice paese	
			7	Paese terzo di destinazione	Codice paese	
	8	Utente finale o distributore nel paese terzo di destinazione (denominazione completa e indirizzo) se diverso dal destinatario <input type="checkbox"/> Utente finale <input type="checkbox"/> Distributore	9	Stato membro in cui l'intermediario è residente o stabilito In assenza di tale Stato membro, lo Stato membro di cui l'intermediario è cittadino o in cui è registrato come persona giuridica, entità od organismo		
	1	10	Terzi coinvolti (ad es. agenti)	Autorità emittente		
		11	Uso finale (se del caso)	12		
	13	Descrizione dell'articolo	14	N. articolo 1	15	Codice SA
					16	Quantità
					17	Valuta e valore
	13	Descrizione dell'articolo	14	N. articolo 2	15	Valuta e valore
					16	Quantità
					17	Valuta e valore
	13	Descrizione dell'articolo	14	N. articolo 3	15	Codice SA
					16	Quantità
					17	Valuta e valore
	18	Requisiti e condizioni specifici				
	19	Il sottoscritto certifica che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005 e fatti sani i requisiti, le condizioni e le procedure indicati nel presente formulario e nell'allegato o negli allegati a cui si riferisce, l'autorità competente ha autorizzato i servizi di intermediazione riguardanti i beni indicati nella casella 13.				
	20	N. di allegati				
		Fatto a (luogo, data)				
		Nome (dattiloscritto o in stampatello)				
		Firma:	(Timbro dell'autorità emittente)			

<i>Relazione sull'uso delle quantità autorizzate</i>		AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE RIGUARDANTI MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA O PER LA PENA DI MORTE [REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005]	
Nota: Nella parte 1 della colonna 21, indicare la quantità ancora disponibile, e nella parte 2 della colonna 21, indicare la quantità detratta nella presente occasione		3 N. autorizzazione	
14 N. articolo	21 Quantità netta (massa netta o altra unità) con indicazione dell'unità	22 Data di detrazione	23 Documento di riferimento (Stato, tipo, numero)
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		
	1.		
	2.		

Note esplicative per il formulario

«Autorizzazione per la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per la pena di morte (regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio⁸)»

Il presente formulario di autorizzazione deve essere utilizzato per il rilascio dell'autorizzazione di servizi di intermediazione di merci in conformità del regolamento (UE) [...].

Per «autorità emittente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) [...]. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.

Casella 1	<i>Intermediario richiedente</i>	Indicare il nome e l'indirizzo completo dell'intermediario richiedente. L'intermediario è definito all'articolo 2, lettera l), del regolamento (UE) [...].
Casella 3	<i>N. autorizzazione</i>	Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, se si tratta di un'autorizzazione specifica o generale [cfr. l'articolo 2, lettere p) e q), del regolamento (UE) [...] per le relative definizioni].
Casella 4	<i>Data di scadenza</i>	Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione specifica va da tre a 12 mesi mentre quello di un'autorizzazione generale da uno a tre anni. Al termine del periodo di validità è possibile richiede una proroga, se necessario.
Casella 5	<i>Destinatario</i>	Indicare, oltre al nome e all'indirizzo, se il destinatario nel paese terzo di destinazione è un utente finale, un distributore di cui all'articolo 2, lettera r), del regolamento (UE) [...] o una parte che svolge un altro ruolo nella transazione. Se il destinatario è un distributore che utilizza altresì parte della spedizione per un uso finale specifico, contrassegnare entrambe le caselle «Distributore» e «Utente finale» e indicare l'uso finale nella casella 11.

⁸ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Casella 6	<i>Paese terzo in cui si trovano le merci</i>	Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁹ . Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione ¹⁰ .
Casella 7	<i>Paese terzo di destinazione</i>	Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.
Casella 9	<i>Stato membro emittente</i>	Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.
Casella 11	<i>Uso finale</i>	Descrivere dettagliatamente l'uso che si farà delle merci e indicare se l'utente finale è un'autorità incaricata dell'applicazione della legge quale definita all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...], o un fornitore di formazione sull'uso delle merci soggette a intermediazione. Non indicare nulla se i servizi di intermediazione sono forniti da un distributore, a meno che il distributore stesso non usi parte delle merci per un uso finale specifico.
Casella 12	<i>Luogo esatto in cui si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno esportate</i>	Indicare dove si trovano le merci nel paese terzo dal quale saranno fornite alla persona, entità o organismo indicato nella casella 2. È necessario fornire un indirizzo nel paese indicato nella casella 6 oppure informazioni simili che descrivano il luogo in cui si trovano le merci. Si noti che non è consentito indicare un numero di casella postale o un indirizzo postale simile.
Casella 13	<i>Descrizione dell'articolo</i>	La descrizione delle merci deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato III o IV del regolamento (UE) [...]. Si valuti la possibilità di inserire i dati relativi all'imballaggio dei beni in questione. Se nella casella 13 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20.

⁹ Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

Casella 14	<i>Numero dell'articolo</i>	Questa casella deve essere completata solo sul retro del formulario. Assicurarsi che il numero dell'articolo corrisponda al numero dell'articolo indicato nella casella 14 che si trova accanto alla descrizione del pertinente articolo sulla parte anteriore.
Casella 15	<i>Codice SA</i>	Il codice SA è un codice doganale assegnato alle merci nel sistema armonizzato. In alternativa è possibile utilizzare il codice della nomenclatura combinata dell'UE, laddove sia noto. Cfr. il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 ¹¹ della Commissione per la versione in vigore della nomenclatura combinata.
Casella 17	<i>Valuta e valore</i>	Indicare il valore e la valuta utilizzando il prezzo dovuto (senza convertirlo). Se il prezzo non è noto, occorre indicare il valore stimato, preceduto dalla sigla VS. La valuta deve essere indicata utilizzando il codice alfabetico (ISO 4217:2015).
Casella 18	<i>Requisiti e condizioni specifici</i>	La casella 18 riguarda gli articoli 1, 2 o 3 (specificare, se del caso) descritti nelle caselle da 14 a 16 precedenti. Se nella casella 18 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 20.
Casella 20	<i>Numero di allegati</i>	Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 13 e 18).

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 294 del 28.10.2016, pag. 1).

↓ 2016/2134 Art. 1, punto. 22, lett. f) e allegato IV
--

ALLEGATO IX

Formulario di autorizzazione di fornitura di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1

Specifica tecnica

Il formulario riprodotto di seguito misura 210 × 297 mm, con una tolleranza massima per difetto pari a 5 mm e per eccesso pari a 8 mm. Le caselle si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente e un sesto di pollice verticalmente. Le suddivisioni si basano su un'unità di misura di un decimo di pollice orizzontalmente.

UNIONE EUROPEA

1 Authorisation technical Assistance (Regulation (EC) No 1236/2005)	1	Fornitore di assistenza tecnica richiedente (denominazione completa e indirizzo) <input type="checkbox"/>	AUTORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA RIGUARDANTE MERCI CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE PER LA TORTURA O PER LA PENA DI MORTE [REGOLAMENTO (CE) N. 1236/2005]	
	2	Persona giuridica o fisica, entità od organismo a cui verrà fornita assistenza tecnica (denominazione completa e indirizzo)	3	N. autorizzazione Sulla base dell'articolo <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 7a <input type="checkbox"/> 7quinquies
			4	Data di scadenza
	5	La persona fisica o giuridica, entità od organismo indicato nella casella 2 è <input type="checkbox"/> Un museo <input type="checkbox"/> Un'autorità incaricata dell'applicazione della legge <input type="checkbox"/> Un istituto d'istruzione o formazione <input type="checkbox"/> Un fornitore di servizi di riparazione, manutenzione o altri servizi tecnici relativi alle merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica <input type="checkbox"/> Un produttore di merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica <input type="checkbox"/> Nessuno dei precedenti. Specificare l'attività della persona fisica o giuridica, entità od organismo indicato nella casella 2:	6	Paese terzo o Stato membro a cui sarà fornita assistenza tecnica (nome e codice)
			7	La presente autorizzazione si applica a <input type="checkbox"/> Una singola prestazione di assistenza tecnica <input type="checkbox"/> Assistenza tecnica fornita per un periodo di tempo. Precisare il periodo interessato:
			8	Stato membro in cui il fornitore di assistenza tecnica è residente o stabilito In assenza di tale Stato membro, lo Stato membro di cui il fornitore di assistenza tecnica è cittadino o in cui è registrato come persona giuridica, entità od organismo
	1			
	9	Descrizione del tipo di merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica	Autorità emittente	
	10	Descrizione dell'assistenza tecnica autorizzata		
	11	Se la persona, entità od organismo indicato nella casella 2 è una persona, entità od organismo in un paese terzo, l'assistenza tecnica sarà fornita <input type="checkbox"/> dall'UE al paese terzo <input type="checkbox"/> da personale del paese terzo <input type="checkbox"/> da un altro paese terzo (specificare)		
12	Descrizione dell'eventuale formazione sull'uso delle merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica, che sarà fornita alla persona fisica o giuridica, ente od organismo indicato nella casella 2	13	La formazione sull'uso delle merci indicate nella casella 9 sarà fornita da: <input type="checkbox"/> Il fornitore di assistenza tecnica indicato nella casella 1 <input type="checkbox"/> Un terzo che agisce per conto del fornitore di assistenza tecnica o in associazione con esso (denominazione completa e indirizzo)	
14	Requisiti e condizioni specifici			
15	Il sottoscritto certifica che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1236/2005 e fatti salvi i requisiti, le condizioni e le procedure indicati nel presente formulario e nell'allegato o negli allegati a cui si riferisce, l'autorità competente ha autorizzato la fornitura di assistenza tecnica riguardante i beni indicati nella casella 9.			
16	N. di allegati			
	Fatto a (luogo, data)			
	Nome (dattiloscritto o in stampatello)			
	Firma:	(Timbro dell'autorità emittente)		

Note esplicative per il formulario

«Autorizzazione per la fornitura di servizi di assistenza tecnica riguardante merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per la pena di morte (regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio¹²)».

Il presente formulario di autorizzazione è utilizzato per autorizzare la fornitura di assistenza tecnica in conformità del regolamento (UE) [...]. Il presente formulario non deve essere utilizzato se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione con o in forza del regolamento (UE) [...], ad eccezione dei casi seguenti:

- se l'assistenza tecnica riguarda le merci elencate all'allegato II del regolamento (UE) [...] (cfr. articolo 3, paragrafo 2); oppure
- se l'assistenza tecnica riguardante le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV del regolamento (UE) [...] va oltre quanto necessario per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle merci esportate [cfr. articolo 21, paragrafo 2, e, per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato IV, la parte I dell'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU GEA [...] dell'allegato V del regolamento (UE) [...].

Per «autorità emittente» si intende l'autorità definita all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) [...]. Si tratta di un'autorità che figura nell'elenco delle autorità competenti di cui all'allegato I di tale regolamento.

Le autorizzazioni sono rilasciate sul presente formulario consistente di un unico foglio, con gli allegati necessari.

Casella 1	<i>Fornitore di assistenza tecnica richiedente</i>	Indicare il nome e l'indirizzo completo del richiedente. Il fornitore di assistenza tecnica è definito all'articolo 2, lettera m), del regolamento (UE) [...]. Se l'assistenza tecnica accompagna un'esportazione per la quale è stata concessa l'autorizzazione, indicare altresì nella casella 14 il numero di identificazione doganale del richiedente, se possibile, e il numero della relativa autorizzazione di esportazione.
Casella 3	<i>N. autorizzazione</i>	Precisare il numero e indicare, contrassegnando l'apposita casella, l'articolo del regolamento (UE) [...] su cui si basa l'autorizzazione.

¹² Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L [...]).

Casella 4	<i>Data di scadenza</i>	Indicare il giorno (due cifre), il mese (due cifre) e l'anno (quattro cifre). Il periodo di validità di un'autorizzazione va da tre a 12 mesi. Al termine del periodo di validità è possibile richiede una proroga, se necessario.
Casella 5	<i>Attività della persona fisica o giuridica, entità od organismo indicato nella casella 2</i>	Indicare l'attività principale della persona, entità od organismo a cui verrà fornita assistenza tecnica. Il termine «autorità incaricata dell'applicazione della legge» è definito all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) [...]. Se l'attività principale non è inclusa nell'elenco, selezionare «Nessuno dei precedenti» e descrivere l'attività principale in termini generici (ad es. grossista, dettagliante, ospedale).
Casella 6	<i>Paese terzo o Stato membro a cui sarà fornita assistenza tecnica</i>	Indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹³ . Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione ¹⁴ . Si noti che nella casella 6 è possibile indicare uno Stato membro solo se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (UE) [...].
Casella 7	<i>Tipo di autorizzazione</i>	Indicare se l'assistenza tecnica è fornita per un periodo specifico e, in tal caso, specificare il periodo in giorni, settimane o mesi durante il quale il fornitore di assistenza tecnica deve rispondere a richieste di consulenza, sostegno o formazione. Una singola prestazione di assistenza tecnica riguarda una richiesta specifica di consulenza o di sostegno o una formazione specifica (anche se è relativa a un corso di diversi giorni).
Casella 8	<i>Stato membro emittente</i>	Indicare nella riga appropriata lo Stato membro interessato e il codice di tale Stato, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012 della Commissione.

¹³ Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23).

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

Casella 9	<i>Descrizione del tipo di merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica</i>	Descrivere il tipo di merci interessate dall'assistenza tecnica. La descrizione deve includere un riferimento a un articolo specifico elencato nell'allegato II, III o IV del regolamento (UE) [...].
Casella 10	<i>Descrizione dell'assistenza tecnica autorizzata</i>	Descrivere l'assistenza tecnica in modo chiaro e preciso. Inserire un riferimento alla data e al numero dell'accordo concluso dal fornitore di assistenza tecnica o allegare tale accordo, se del caso.
Casella 11	<i>Modalità di fornitura</i>	Non occorre compilare la casella 11 se l'autorizzazione si basa sull'articolo 4 del regolamento (UE) [...]. Se l'assistenza tecnica è fornita da un paese terzo diverso dal paese terzo in cui il destinatario è residente o stabilito, indicare il nome del paese interessato e il codice di tale paese, in base a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 471/2009. Cfr. regolamento (CE) n. 1106/2012.
Casella 12	<i>Descrizione della formazione sull'uso delle merci a cui si riferisce l'assistenza tecnica</i>	Indicare se il sostegno tecnico o il servizio tecnico che rientrano nella definizione di assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (UE) [...] sono accompagnati da formazioni per gli utenti delle relative merci. Indicare il tipo di utenti che riceverà tale formazione e specificare gli obiettivi e i contenuti del programma di formazione.
Casella 14	<i>Requisiti e condizioni specifici</i>	Se nella casella 14 lo spazio non è sufficiente, continuare su un foglio in bianco allegato, menzionando il numero dell'autorizzazione. Indicare il numero degli allegati nella casella 16.
Casella 16	<i>Numero di allegati</i>	Indicare il numero degli eventuali allegati (cfr. le spiegazioni relative alle caselle 10 e 14).



ALLEGATO X

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio
(GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1)

Regolamento (CE)n. 1377/2006 della
Commissione
(GU L 255 del 19.9.2006, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1,
paragrafo 1, tredicesimo trattino,
con riferimento al
regolamento (CE) n. 1236/2005, e
al punto 13, paragrafo 5,
dell'allegato

Regolamento (CE) n. 675/2008 della
Commissione
(GU L 189 del 17.7.2008, pag. 14)

Regolamento (UE) n. 1226/2010 della
Commissione
(GU L 336 del 21.12.2010, pag. 13)

Regolamento di esecuzione (EU) n. 1352/2011
della Commissione
(GU L 338 del 21.12.2011, pag. 31)

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio
(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera n, quarto
trattino, e al punto 16,
paragrafo 4, dell'allegato

Regolamento (UE) n. 585/2013 della
Commissione
(GU L 169 del 21.6.2013, pag. 46)

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio
(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1)

limitatamente al punto 12
dell'allegato

Regolamento di esecuzione (UE) n. 775/2014
della Commissione
(GU L 210 del 17.7.2014, pag. 1)

Regolamento delegato (UE) 2015/1113 della
Commissione
(GU L 182 del 10.7.2015, pag. 10)

Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento
europeo e del Consiglio
(GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1)

Regolamento delegato (UE) 2018/181 della
Commissione
(GU L 40 del 13.2.2018, pag. 1)

ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1236/2005	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 4 <i>bis</i>	Articolo 5
Articolo 4 <i>ter</i>	Articolo 6
Articolo 4 <i>quater</i>	Articolo 7
Articolo 4 <i>quinquies</i>	Articolo 8
Articolo 4 <i>sexies</i>	Articolo 9
Articolo 4 <i>septies</i>	Articolo 10
Articolo 5	Articolo 11
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 12, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma	Articolo 12, paragrafo 2, primo comma
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive	Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino	Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino	Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 12, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 6, paragrafo 3, parole introduttive	Articolo 12, paragrafo 3, primo comma
Articolo 6, paragrafo 3, punto 3.1	Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 3, punto 3.2	Articolo 12, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 6 <i>bis</i>	Articolo 13
Articolo 7	Articolo 14

Articolo 7 <i>bis</i>	Articolo 15
Articolo 7 <i>ter</i>	Articolo 16
Articolo 7 <i>quater</i> , paragrafo 1	Articolo 17, paragrafo 1
Articolo 7 <i>quater</i> , paragrafo 2	Articolo 17, paragrafo 2
Articolo 7 <i>quater</i> , paragrafo 3, parole introduttive	Articolo 17, paragrafo 3, primo comma
Articolo 7 <i>quater</i> , paragrafo 3, punto 3.1	Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 7 <i>quater</i> , paragrafo 3, punto 3.2	Articolo 17, paragrafo 3, terzo comma
Articolo 7 <i>quater</i> , paragrafo 3, punto 3.3	Articolo 17, paragrafo 3, quarto comma
Articolo 7 <i>quater</i> , paragrafo 4	Articolo 17, paragrafo 4
Articolo 7 <i>quinquies</i>	Articolo 18
Articolo 7 <i>sexies</i>	Articolo 19
Articolo 8	Articolo 20
Articolo 9	Articolo 21
Articolo 10	Articolo 22
Articolo 11	Articolo 23
Articolo 12	Articolo 24
Articolo 12 <i>bis</i>	Articolo 25
Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 13, paragrafo 3 <i>bis</i>	Articolo 26 paragrafo 4
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 26, paragrafo 5
Articolo 13 paragrafo 5	Articolo 26, paragrafo 6
Articolo 13 <i>bis</i>	Articolo 27
Articolo 14	Articolo 28
Articolo 15 <i>bis</i>	Articolo 29
Articolo 15 <i>ter</i>	Articolo 30
Articolo 15 <i>quater</i>	Articolo 31

Articolo 15 *quinquies*

Articolo 17

Articolo 18

-

Articolo 19

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato III *bis*

Allegato III *ter*

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

-

-

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII

Allegato IX

Allegato X

Allegato XI